5. In forza del « Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono » 25 maggio 1957, allegato al Trattato CEE, la Repubblica federale di Germania è dispensata dall'obbligo di applicare le normali disposizioni di diritto comunitario al commercio interno tedesco e la Repubblica democratica tedesca, pur non facendo parte della Comunità, non costituisce rispetto alla Repubblica federale un paese terzo.

Ne consegue che la disparità di trattamento fra gli importatori stabiliti nella Repubblica federale e quelli stabiliti negli altri Stati membri, per quel che riguarda la riscossione dei dazi antidumping istituiti con un regolamento del Consiglio nei confronti di prodotti originari della Repubblica democratica tedesca, ha un fondamento normativo in questo protocollo e non può pertanto essere considerata una discriminazione.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-323/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. Nell'ottobre del 1985 la Commissione riceveva dall'associazione Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (in prosieguo: la « Gimelec »), sostenuta dalle federazioni industriali di quattro altri Stati membri, una domanda di riesame di taluni provvedimenti antidumping, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1). La domanda era intesa ad ottenere il riesame delle decisioni di accettare gli impegni di prezzo assunti dagli esportatori interessati nell'ambito di un precedente procedimento antidumping relativo ad importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW (in prosieguo: « motori elettrici »), originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania e della Cecoslovacchia [regolamento (CEE) del Consiglio 28 luglio 1982, n. 2075, GU L 220, pag. 36], originari dell'Ungheria [regolamento (CEE) della Commissione 30 marzo 1982, n. 724, GU L 85, pag. 9] e dell'Unione Sovietica (decisione della Commissione 2 aprile 1984, 84/189/CEE, GU L 95, pag. 28).

2. In seguito alla domanda di riesame, nel novembre del 1985 la Commissione annunciava la riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di motori

* Lingua processuale: il francese.

elettrici originari dei paesi di cui sopra (GU C 305, pag. 2) e iniziava un'indagine.

3. Col regolamento (CEE) n. 3018/86, il 30 settembre 1986 il Consiglio abrogava il suo regolamento n. 2075/82, che accetta gli impegni assunti rispettivamente dagli esportatori della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania e della Cecoslovacchia (GU L 280, pag. 66). Col regolamento (CEE) n. 3019/86, adottato in pari data, la Commissione abrogava il suo regolamento n. 724/82 nonché la sua decisione 84/189, che accetta gli impegni assunti rispettivamente dagli esportatori dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, ed istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68). Trattandosi di importazioni in provenienza da paesi non aventi un'economia di mercato, il valore normale veniva determinato in base ai prezzi praticati sul mercato svedese.

4. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1986, la ditta SA Sermes (in prosieguo: la « Sermes »), la quale svolge fra l'altro l'attività di importatore esclusivo in Francia di motori elettrici provenienti dalla Repubblica democratica tedesca ed esportati dalla ditta AHB Elektrotechnik (in prosieguo: la « Elektrotechnik »), presentava ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento del regolamento della Commissione n. 3019/86 (causa 279/86, Racc. 1987, pag. 3109).

5. Con ordinanza 8 luglio 1987 la Corte dichiarava il ricorso irricevibile in quanto l'atto impugnato costituiva nei confronti della ricorrente un regolamento di portata generale, non già una decisione ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, poiché non era socia dell'esportatore interessato.

6. La validità del dazio antidumping provvisorio veniva prorogata per un periodo di due mesi con regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1987, n. 254 (GU L 26, pag. 1).

7. Su richiesta delle menzionate associazioni di produttori comunitari, nel novembre 1986 la Commissione estendeva il procedimento antidumping alle importazioni di motori elettrici originari della Iugoslavia (GU C 282, pag. 2).

8. Il 23 marzo 1987 il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 864/87, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1). Il valore normale delle importazioni di cui trattasi veniva determinato con riferimento alla media ponderata dei prezzi di vendita interna dei produttori iugoslavi.

9. Un esportatore bulgaro nonché diversi importatori stabiliti nella Comunità impugnavano il regolamento (cause C-157/87, C-160/87, C-185/87 e C-188/87, Racc. 1990, pagg. I-3021, I-2945, I-2939, I-3013).

10. Dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo l'amministrazione doganale francese esigeva dalla Sermes, per le importazioni di motori elettrici effettuate nel mese di aprile del 1987, dazi antidumping per un importo di 419 720 FF.

11. Contestando la validità del regolamento del Consiglio n. 864/87, il 7 maggio 1987 la Sermes citava dinanzi al Tribunal d'instance di Strasburgo il direttore dell'ufficio doganale di Strasburgo per ripetizione dell'indebito.

12. Poiché il ricorso veniva respinto con sentenza 16 giugno 1987, la Sermes interponeva appello dinanzi alla Cour d'appel di Colmar la quale con ordinanza 5 settembre 1988 ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

« Se il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiori o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio, sia valido ai sensi del diritto comunitario ed in particolare ai sensi del regolamento di base del Consiglio n. 2176/84 nonché dei principi fondamentali del diritto comunitario ».

13. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 novembre 1988.

14. A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte: la Sermes, rappresentata dall'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi; il governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra Edwige Belliard e dal sig. Géraud de Bergues, in qualità di agenti; il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico Erik Stein, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Marie-José Jonczy.

15. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e ai sensi dell'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura, ha assegnato la causa alla Quinta Sezione.

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

16. *1.* La *Sermes* sostiene che il regolamento del Consiglio n. 864/87 è illegittimo in quanto trasgredisce il regolamento n. 2176/84 nonché taluni principi fondamentali del diritto comunitario.

a) *Trasgressione dell'art. 14 del regolamento n. 2176/84 nonché del principio della certezza del diritto*

17. La Sermes sostiene che, procedendo al riesame degli impegni di prezzo precedentemente accettati, la Commissione e il Consiglio non hanno rispettato l'art. 14 del regolamento n. 2176/84. Non è infatti stato provato un mutamento delle circostanze,

presupposto indispensabile per la riapertura del procedimento. Le prove citate al quarto « considerando » del regolamento impugnato non sono mai state portate a conoscenza degli importatori e degli esportatori interessati e non sono state affatto confermate. Gli impegni di prezzo accettati dal Consiglio nel 1982 sono stati rispettati e il livello dei prezzi così fissato ha subito un adeguamento in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1984, n. 1275 (GU L 123, pag. 22).

18. Procedendo al riesame degli impegni precedentemente sottoscritti e istituendo un dazio antidumping definitivo le istituzioni hanno altresì trasgredito il principio della certezza del diritto in quanto le circostanze economiche non hanno subito alcuna modifica dopo l'accettazione degli impegni nel 1982 se non nel senso di un ribasso e la Comunità non aveva alcun interesse generale all'istituzione di un dazio antidumping.

b) *Trasgressione del regolamento n. 2176/84 e di taluni principi generali del diritto comunitario*

19. aa) La Sermes ritiene inoltre che le istituzioni non abbiano debitamente provato l'esistenza di una pratica di dumping né in fatto né in diritto.

20. Prendendo in considerazione per la determinazione del valore normale i prezzi di vendita praticati sul mercato iugoslavo, il Consiglio ha trasgredito l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2176/84 nonché i principi di uguaglianza e di obiettività. La Sermes e la ditta danese Pedersen hanno suggerito, sin dalla riapertura del procedimento antidumping, di applicare il metodo di cui all'art. 2, n. 5, lett. c), del citato regolamento, in quanto il mercato svedese, preso in considerazione per la determinazione provvisoria del dumping, non presentava per diversi motivi i requisiti di cui all'art. 2, n. 5, lett. a) e b). Neppure il mercato iugoslavo rappresenta un termine di paragone ragionevole ed idoneo per la determinazione definitiva del valore normale dei prodotti di cui è causa dato che non esiste nessuna libertà di prezzi su quel mercato. Se la Commissione avesse seguito i suggerimenti della Sermes avrebbe rilevato che il prezzo realmente pagato nella Comunità ed in particolare sul mercato francese era paragonabile al prezzo di vendita praticato dalla Sermes.

21. Inoltre il Consiglio si è contraddetto respingendo al punto 14 della motivazione del regolamento impugnato l'adeguamento del valore normale dei motori elettrici sovietici per differenze di razionalizzazione ed economie di scala in quanto queste nozioni non sono valide in paesi a commercio di Stato. La Sermes sostiene in quest'ambito che in Iugoslavia i prezzi sono fissati dallo Stato.

22. bb) La Sermes afferma in subordine che le istituzioni non hanno provato che i produttori comunitari hanno subito un danno a causa delle importazioni di cui trattasi.

23. Confrontando il prezzo di costo sul mercato comunitario con il prezzo di vendita dei motori provenienti dai paesi dell'Est la Commissione ha trasgredito l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2176/84, il quale impone che un'eventuale riduzione del prezzo deve essere confrontata al prezzo praticato nella Comunità per un prodotto simile. Non è mai stato dimostrato che quasi

tutti i produttori comunitari vendevano in perdita. Dai dati riportati ai punti 23 e 24 del regolamento impugnato risulta che i margini di riduzione del prezzo nei confronti del prezzo di costo dei produttori italiani erano estremamente limitati, in particolare prendendo in considerazione le imprese più efficienti.

24. Il Consiglio stesso ha d'altronde dichiarato al punto 25 del regolamento che le importazioni di motori elettrici di cui è causa non avevano un impatto negativo visibile sui produttori comunitari. La produzione comunitaria ha potuto, durante il periodo preso in considerazione, riacquistare il 3% del mercato e non ha quindi subito alcun danno a causa delle importazioni controverse. Inoltre i risultati delle diverse imprese comunitarie sono stati positivi nel 1985 e le riduzioni di personale sono state dovute tanto a ristrutturazioni industriali quanto alle importazioni.

25. Le istituzioni non hanno pertanto dimostrato che quelle importazioni erano la causa della vendita in perdita dei produttori comunitari. In quest'ambito la Sermes contesta altresì i campioni di motori elettrici presi in considerazione dalla Commissione e sostiene di non operare con i medesimi clienti dei grossi costruttori comunitari, i quali praticano d'altronde prezzi nettamente inferiori ai suoi sul mercato delle grandi forniture.

26. Il danno occasionato da fattori diversi dal dumping, come il volume e i prezzi delle importazioni di altra provenienza o la concorrenza intracomunitaria, non deve essere imputato alle importazioni di cui è causa. Se la Commissione avesse preso come riferimento il prezzo di taluni motori elettrici svedesi, iugoslavi o provenienti da Hong Kong sul mercato francese o ancora i motori elettrici italiani ivi venduti, avrebbe rilevato una totale insussistenza di danno. Infine, le stesse dichiarazioni del Consiglio dimostrano che gli impianti installati nella Comunità nel 1985 non erano sufficientemente produttivi per affrontare il mercato mondiale senza che se ne possa dedurre l'esistenza di dumping.

27. cc) Anche qualora il dumping e il danno venissero provati, le istituzioni non hanno dimostrato alcun nesso causale fra questi due elementi. Il Consiglio stesso menziona al punto 31 del regolamento impugnato l'incidenza della concorrenza intracomunitaria e aggiunge che la quota di mercato dei paesi dell'Est era diminuita del 3,4% fra il 1982 e il 1985.

28. dd) Infine, il Consiglio non ha giustificato in alcun modo la necessità di imporre un dazio antidumping. Tale necessità non esiste a causa dell'accettazione da parte della Comunità, due anni prima, degli impegni di prezzo.

c) *Sviamento di potere*

29. In terzo luogo, la Sermes ricorda le finalità del regolamento di base n. 2176/84 in materia antidumping che consistono in particolare nella lotta contro il protezionismo e i metodi sleali. Contrariamente a queste finalità la Commissione non ha tentato di provare il dumping ma ha preso per oro colato le affermazioni erronee delle richiedenti. La Commissione non ha neppure preso in considerazione le osservazioni scritte della Sermes nell'ambito del regolamento n. 3019/86.

30. Allo stesso modo le istituzioni si sono lasciate guidare non dall'interesse comunitario bensì da un interesse di protezione settoriale di un'industria comunitaria ed in particolare di un'industria francese. Lo sviamento di potere è dimostrato dai prezzi praticati dal produttore francese Leroy Somer durante il 1986, i quali costituiscono solo tra l'80 e il 100% del prezzo cui la Sermes acquista lo stesso motore proveniente dalla Repubblica democratica tedesca. Sommando il margine lordo della Sermes di circa il 50% al prezzo d'acquisto, non sdoganato, questi motori sono quindi in media del 50% più cari dei motori venduti da Leroy Somer.

d) *Inosservanza delle forme prescritte ad substantiam e mancanza di motivazione*

31. La Sermes sostiene che la motivazione del regolamento impugnato è insufficiente per consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Le istituzioni non hanno in particolare indicato nella motivazione gli elementi che consentono di accertare se il reclamo sporto dalla Gimelec contenesse prove sufficienti. Esse non hanno neanche giustificato i campioni dei motori presi in considerazione mentre la Sermes li aveva contestati. Per quanto riguarda il danno, le istituzioni si sono limitate a far riferimento alle perdite subite dai produttori comunitari nella loro attività inerente i motori standard nonché ad una diminuzione del numero di posti di lavoro senza però menzionare lo sfruttamento delle capacità, le scorte, il rendimento degli investimenti e la liquidità. Quanto al nesso causale il Consiglio si è limitato a ribadire un certo numero di fatti economici che sono tuttavia erronei. Per quel che riguarda la necessità di imporre un dazio antidumping per salvaguardare gli interessi della Comunità le istituzioni si sono limitate a far rinvio alle perdite finanziarie dei produttori comunitari.

e) *Violazione dell'art. 7 del regolamento n. 2176/84 e dei diritti della difesa*

32. La Sermes ritiene che la Commissione non abbia rispettato l'art. 7 del regolamento n. 2176/84 in quanto non ha fornito alla Sermes né al suo esportatore nella Repubblica democratica tedesca, la Elektrotechnik, tutte le informazioni sul calcolo del valore normale sul mercato svedese e sulle perdite subite dai produttori comunitari. La Commissione ha inoltre negato un'audizione alla Sermes, che l'aveva espressamente richiesta con lettera 10 gennaio 1986. Durante la seconda fase del procedimento antidumping la Corte ha tuttavia accettato di sentire a lungo la Sermes e l'Elektrotechnik, ma ha sempre rifiutato ogni confronto con le controparti.

f) *Inosservanza del principio della parità di trattamento*

33. La Sermes ritiene che l'applicazione delle disposizioni speciali che disciplinano i rapporti fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca comporti una discriminazione non giustificata da differenze oggettive fra gli importatori stabiliti nella Repubblica federale di Germania e gli importatori nel resto della Comunità.

34. La Sermes suggerisce quindi alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel

senso che il regolamento del Consiglio n. 864/87 deve essere annullato, perlomeno per quel che riguarda le importazioni provenienti dalla Repubblica democratica tedesca sul territorio francese.

35. *2.* Il *governo francese* sostiene le conclusioni del Consiglio (v. in prosieguo, punto 3) secondo cui dall'esame della questione pregiudiziale non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 864/87.

36. Dall'indagine antidumping condotta dalla Commissione sono emersi margini di dumping fra il 121 e il 164% che per la loro entità rimettono in discussione le regole di normale concorrenza nel processo degli scambi internazionali e minacciano la sopravvivenza dell'industria comunitaria interessata. I dazi istituiti dal Consiglio costituiscono un provvedimento estremamente moderato nei confronti dei margini di dumping rilevati, in quanto sono stati calcolati sui prezzi di costo dei produttori più efficienti della Comunità e non sul prezzo di costo medio. Se fosse stata accolta la seconda ipotesi essa avrebbe permesso un aumento dei prezzi all'importazione del 60% mentre il dazio definitivo ha comportato solo un rialzo dei prezzi dell'ordine del 35%. Poiché si tratta inoltre di un dazio antidumping invariabile calcolato sui prezzi minimi, esso viene riscosso solo qualora non vengano rispettati questi limiti. Il governo francese aggiunge in proposito che le importazioni in Francia di motori originari della Repubblica democratica tedesca sono aumentate del 26% durante i primi sei mesi del 1988 rispetto al medesimo periodo del 1987.

37. *3.* Il *Consiglio* e la *Commissione* rilevano che la questione pregiudiziale è strutturata in modo estremamente generico e che la mancanza di precisione consente solo di difendere in modo globale la validità del regolamento impugnato. Benché l'ordinanza di rinvio rechi in allegato il ricorso presentato dalla Sermes dinanzi alla Corte di giustizia contro il regolamento della Commissione n. 3019/86, che istituisce dazi antidumping provvisori, le censure nei confronti di questo regolamento non possono però valere anche per quel che riguarda il regolamento del Consiglio, tenuto conto delle differenze fra il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo. La validità del regolamento n. 864/87 dovrebbe pertanto essere valutata soltanto alla luce degli accertamenti definitivi dell'istituzione. Oltre alle osservazioni presentate nella presente causa il Consiglio e la Commissione rinviano al controricorso e alla controreplica nelle citate cause C-157/87, C-160/87, C-185/87 e C-188/87.

38. Il *Consiglio* aggiunge che la validità dei dazi provvisori è stata prorogata per un periodo di due mesi perché l'esame dei fatti non era ancora terminato e diversi esportatori avevano chiesto una nuova determinazione del valore normale, del margine di dumping e del danno causato all'industria comunitaria. La Commissione ha esaminato le osservazioni degli interessati per quel che riguarda il regolamento provvisorio e, per il regolamento definitivo, ha tenuto conto delle loro richieste o chiarito perché non era possibile accoglierle.

39. Per quel che riguarda la determinazione del valore normale il Consiglio ritiene che la decisione di prendere la Iugoslavia come paese analogo per il regolamento definitivo, invece della Svezia presa in considerazione

per il regolamento provvisorio, è stata sufficientemente motivata al sesto, settimo e ottavo « considerando » del regolamento impugnato. Decidendo di calcolare il valore normale sui prezzi iugoslavi si è garantito un pari trattamento per tutti i paesi esportatori coinvolti. Il cambiamento del paese analogo ha d'altronde avuto la conseguenza di una diminuzione del margine di dumping per le esportazioni provenienti dalla Repubblica democratica tedesca dal 208% al 137%, il che ha dato origine ad un'aliquota inferiore del dazio definitivo rispetto al dazio provvisorio.

40. Il Consiglio sottolinea inoltre che il confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione nonché la prova del danno per l'industria comunitaria sono stati effettuati a norma dell'art. 2, nn. 9 e 10, nonché dell'art. 4 del regolamento n. 2176/84 e che il regolamento impugnato è debitamente motivato al riguardo. Per quel che riguarda la valutazione degli interessi della Comunità il regolamento impugnato soddisfa ai requisiti del regolamento n. 2176/84 ed è stato emanato rispettando le norme procedurali sulla scorta di fatti sostanzialmente esatti, senza che vi siano stati errori di valutazione o sviamento di potere.

41. Il Consiglio suggerisce pertanto di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che dall'esame della questione sollevata dalla Cour d'appel di Colmar non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 864/87.

42. *4.* La *Commissione* sostiene poi che la riapertura del procedimento è stata effettuata a causa dell'esistenza di un mutamento di circostanze e il parere di riapertura è stato notificato alle parti notoriamente interessate. Queste ultime hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. Inoltre esse sono state sentite a loro richiesta e i fatti e le considerazioni su cui la Commissione aveva fondato le proprie conclusioni erano state loro comunicate. Il Consiglio ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalle parti prima di istituire un dazio antidumping definitivo, come risulta dalla motivazione dettagliata del regolamento impugnato.

43. Per quel che riguarda la determinazione di una pratica di dumping la Commissione ritiene che la scelta dei prezzi praticati sul mercato iugoslavo come base del valore normale ha consentito la parità di trattamento di tutti i paesi esportatori. Gli adeguamenti del valore normale e dei prezzi all'esportazione sono stati effettuati entro i limiti di cui all'art. 2, nn. 9 e 10, del regolamento n. 2176/84, purché la fondatezza delle domande fosse stata provata in modo soddisfacente.

44. Le conseguenze dannose delle importazioni di cui è causa sono state valutate in modo globale e il livello di riduzione dei prezzi è stato determinato con riferimento ai prezzi di costo dei produttori comunitari più efficienti. Il Consiglio ha potuto accertare un danno notevole subito dall'industria comunitaria in particolare a causa della quota di mercato detenuta dalle importazioni di cui trattasi, del livello di riduzione dei prezzi rilevato e delle perdite sostanziali subite dai produttori comunitari. L'interesse della Comunità è stato accuratamente esaminato e valutato sia a livello generale (i rapporti fra la Comunità e i paesi a commercio di Stato) sia a livello particolare (gli interessi dei produttori della Comunità e degli *importatori*). L'aliquota del dazio anti-

dumping istituito rispetta i limiti di cui all'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, dato che è inferiore ai margini di dumping rilevati, in quanto questo dazio è sufficiente per eliminare il danno.

45. Per quel che riguarda infine l'asserita violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario la Commissione fa rinvio allo svolgimento del procedimento di cui sopra e ritiene che nel regolamento impugnato nulla consenta di concludere nel senso di un mancato rispetto dei diritti della difesa. Il principio di non discriminazione è stato altresì rispettato in quanto la Commissione, sulla scorta delle osservazioni presentate da talune parti in merito all'origine del danno e nei limiti in cui gli elementi comunicati lo giustificavano, ha deciso di estendere il procedimento antidumping alle importazioni originarie della Iugoslavia onde evitare un'applicazione discriminatoria della normativa antidumping.

46. La Commissione propone pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che dall'esame del regolamento n. 864/87 alla luce del diritto comunitario e in particolare del regolamento di base n. 2176/84 nonché dei principi fondamentali del diritto comunitario non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità di detto regolamento.

M. Zuleeg
giudice relatore